

Senza danno patrimoniale all'INPS è indebita percezione di erogazioni

Non è truffa aggravata se il datore dichiara indennità in realtà non corrisposte ottenendo dall'istituto le erogazioni

/ Stefano COMELLINI

Per la sentenza della Cassazione n. [7594](#), depositata ieri, è riconducibile all'**indebita percezione** di erogazioni pubbliche e non alla truffa aggravata la condotta del datore di lavoro che, con la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

Nei gradi di merito il ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di **truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche per avere, quale amministratore di srl, dichiarato falsamente all'INPS somme a credito per indennità, portate in compensazione con i debiti maturati nei confronti dell'ente previdenziale, risultanti dai modelli DM 10/2, tacendo di avere ommesso di versare i relativi emolumenti alle lavoratrici, con l'effetto dell'ingiusto profitto corrispondente alla minore somma a debito maturata.

La sentenza ha riguardato la riconducibilità delle condotte contestate alla fattispecie di cui all'[art. 640](#) comma 2 n. 1 c.p. o non piuttosto, come richiesto dal ricorrente, alla previsione dell'[art. 316-ter](#) c.p. con cui si punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'[art. 640-bis](#), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee".

Di qui la necessità di un'ampia disamina delle due fattispecie, indubbiamente **contigue**, e dei rapporti tra le stesse, già ripetutamente oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità, per la quale, come evidenzia da subito la Suprema Corte, "integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art. 316-ter* c.p. la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti ero-

gazioni" (Cass. n. [51334/2016](#)).

Infatti, qualora il datore di lavoro indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'INPS, così ottenendo dall'ente il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non si ravvisa un **danno economico** per l'ente pubblico, né una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione (Cass. n. [41357/2015](#)).

In effetti, quando la discordanza tra la situazione rappresentata all'INPS e quella reale riguardi solo l'effettiva erogazione di somme che l'ente previdenziale è tenuto a corrispondere al dipendente tramite il datore di lavoro e quest'ultimo sostanzialmente riconosca il suo obbligo di corrisponderle (pur non avendole di fatto, ancora, corrisposte) all'ente previdenziale, il datore di lavoro sicuramente realizza – o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzare – l'**ingiusto profitto** del conguaglio delle prestazioni che assume di aver anticipato, ma non determina alcun danno. Il lavoratore, infatti, non potrebbe che rivolgersi al datore di lavoro per ottenere quanto gli spetta avendo l'INPS, attraverso il conguaglio, adempiuto il suo obbligo.

D'altronde, nel delitto di **truffa**, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta, e non soltanto potenziale, che abbia l'effetto di produrre – mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Cass. SS.UU. n. [1/1999](#)). Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto che l'INPS non risultava aver subito, a seguito della condotta dell'imputato, uno specifico ed effettivo danno patrimoniale tale da integrare il reato di truffa.

Tuttavia, per la Cassazione, si tratta di condotta **penalmente rilevante**, riconducibile alla diversa fattispecie di cui all'[art. 316-ter](#), reato questo di pericolo e non di danno (Cass. n. [35220/2013](#)) che si distingue da quello di truffa aggravata, sia perché non è richiesta la frodolenza della condotta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere

costituisce fatto strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri; sia per l'assenza dell'induzione in errore (Cass. n. [46064/2012](#)) oltre che del **danno patrimoniale** (Cass. SS.UU. n. [16568/2007](#)).

In altre parole, per la fattispecie di cui all'art. 316-*ter* c.p. è sufficiente l'uso o la presentazione di dichiara-

zioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l'omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche, che possono consistere sia nell'ottenimento di una somma di denaro, sia nell'**esenzione** dal pagamento di quanto dovuto.